

TRIBUNALE DI SIRACUSA

SEZIONE DEL LAVORO

**Ricorso ex art. 669 terdecies c.p.c. con istanza per la determinazione delle
modalità di notifica ex art. 151 CPC**

Per la signora Cunsolo Maria, nata a Catania (CT) il 23/01/1970 CF: CNSM-
RA70A63C351R e residente a Lentini (Sr) in via Nasso, 90, elettivamente do-
miciliata in Scordia, presso lo studio dell'Avv. Rocco Cannizzo del Foro di Ca-
tania, sito in Via Principessa di Piemonte n. 32 Scordia (CT), tel/fax 095650575
C.F.: CNNRCC74L12I548H, rocco.cannizzo@pec.ordineavvocaticatania.it, che
la rappresenta e difende, giusta procura rilasciata in calce a separato atto,

CONTRO

- **Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del
Ministro pro-tempore;**
- **USR, Ambito territoriale di Siracusa in persona del Dirigente pro tempo-
re;**
- **USR Sicilia, in persona del Dirigente pro tempore;**

Resistenti

premesse

- **con ordinanza pronunciata in data 10/02/2021**, nella causa iscritta al n.
1891/2020 R.G. il Tribunale di Siracusa, in persona del dott. Luca Gurrieri, ha ri-
gettato il ricorso proposto ex art. 700 cpc dall'insegnante Cunsolo Maria avverso
la Graduatoria Provinciale per il conferimento degli incarichi di supplenza nella
scuola di secondo grado della provincia di Siracusa.

Avverso tale ordinanza, Cunsolo Maria, per come rappresentata e difesa, intende proporre reclamo ai sensi e per gli effetti dell'art. 669 terdecies c.p.c., domandandone la revoca, per tutte le seguenti

MOTIVAZIONI

Premesso in fatto

Richiamando sinteticamente, in applicazione del principio di economia processuale, il ricorso introduttivo del giudizio, l'insegnante Cunsolo Maria, deduceva di essere una docente in possesso di laurea Vecchio Ordinamento e dei 24 CFU per la classe di concorso A018 ed aver prestato servizio con successivi contratti a tempo determinato presso la Pubblica Amministrazione a partire dall'anno scolastico 2015 e fino al 30/06/2020.

In seguito alla pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, è stata istituita la procedura di rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo e conseguentemente **in data 27.07.2020**, la ricorrente ha presentato, attraverso la piattaforma ministeriale denominata "istanze on line", domanda di inserimento nelle graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze per il personale docente ed educativo, (n. protocollo: m_pi. AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1191750.27-07-2020).

Nella suddetta domanda venivano riportati tutti i titoli culturali, sia di accesso che ulteriori titoli valutabili, come pure i titoli di servizio e l'elenco di tutte le scuole esprimibili ai fini dell'inserimento nelle singole graduatorie di Istituto, per la classe di concorso in questione, debitamente elencate e riportate nel ricorso introduttivo.

La ricorrente, dopo aver inviato la domanda si accorgeva tuttavia che nel riportare il voto del titolo di accesso, **aveva omesso di segnalare la lode**, ovvero Laurea in Filosofia e Scienze Umane vecchio ordinamento, voto 110 con Lode.

Accortasi dell'errore, la professoressa Cunsolo, **in data 28/07/2020** accedeva nuovamente alla piattaforma "istanze on line", seguendo la procedura indicata nella Guida pubblicata dal Ministero dell'Istruzione, **modificava la domanda già inviata e la integrava con l'inserimento della Lode.**

A conclusione del procedimento, inviava pertanto la domanda di inserimento in graduatoria, che veniva individuata con n. prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1218447 del 28-07-2020.

La domanda veniva inserita in archivio e **resa disponibile per la consultazione, solo il successivo 07/08/2020**, e dunque oltre il termine ultimo per le possibili modifiche o rettifiche fissato per il 06/08/2020. **Dunque la Cunsolo non aveva la materiale possibilità di consultare la domanda inserita ed avvedersi della mancanza di quanto lamentato.**

Una volta pubblicate le graduatorie provinciali per la provincia di Siracusa, in data 02/09/2020, l'insegnante Cunsolo Maria si avvedeva che **il punteggio a lei assegnato era pari a punti 33 invece che pari a punti 117,50** ai quali avrebbe invece diritto con la corretta valutazione di tutti i titoli dei quali è in possesso e che dunque si trova collocata alla posizione n. 176 per la classe di concorso A018 e alla posizione 1342 nella graduatoria incrociata per il conferimento degli incarichi di sostegno.

Una volta analizzata la domanda di inserimento presa in considerazione dell'Ufficio Scolastico, la ricorrente ha potuto verificare che **il sistema ha ac-**

quisito ed inserito nel PDF trasmesso, solamente i dati oggetto di modifica con la seconda domanda (voto di Laurea con lode), omettendo di riportare ogni altro elemento già precedentemente caricato con la prima domanda,
come si può evincere dall'esame di entrambi i file PDF allegati al fascicolo del ricorso.

In tal modo alla sig.ra Cunsolo Maria è stata **preclusa la possibilità di far valere tutti i titoli di servizio** effettuati nonché gli ulteriori titoli culturali diversi da quello di accesso e di individuare le scuole esprimibili per la classe di concorso di suo interesse A018.

Considerato altresì che l'odierna istante ha già inoltrato, in data 05/09/2020 ed in data 07/09/2020 all'indirizzo mail dedicato appositamente creato dall'USR ambito territoriale di Siracusa, **formale istanza di rettifica in autotutela** a mezzo pec per le medesime motivazioni sopra espresse, rimasto privo di riscontro. Considerato inoltre che atto di **diffida e messa in mora** con richiesta di rettifica in autotutela è stato inviato anche dalla scrivente difesa in data 20/09/2020.

Orbene, in esito al procedimnto incoato ex art. 700 cpc, veniva emessa l'ordinanza oggetto di reclamo, ove il Giudice afferma che: *“In base ad un giudizio di verosimiglianza il pregiudizio appare, essere imputabile ad un errore della ricorrente, e non già ad un paventato (ma, a quanto pare, insussistente errore informatico del sistema)”*. Su questo presupposto viene decretato il rigetto del ricorso, senza alcuna delibazione circa il diritto alla valutazione dei titoli di servizio comunque effettuati presso la PA e presenti nel portale SIDI.

Tutto quanto sopra premesso
il superiore provvedimento appare viziato per

1. Carenza ed insufficienza della motivazione.

Invero con il ricorso introduttivo la ricorrente lamentava sostanzialmente che a causa di un malfunzionamento (documentato mediante le allegazioni al fascicolo di parte) del sistema di accesso informatico alla procedura di reclutamento, la sua domanda di inserimento in graduatoria era risultata priva di tutti i servizi prestati presso la PA e già risultanti nel proprio fascicolo personale e caricati nella prima domanda successivamente annullata per consentire il deposito della nuova domanda corretta mediante l'inserimento della lode.

Orbene dalla visione delle due domande risulta agevole verificare che nella prima è stato correttamente inserito tutto l'elenco dei servizi prestati **presso scuole pubbliche già riconosciuti dal SIDI**, acronimo che sta per Sistema Informativo Dell'Istruzione.

A parere della scrivente difesa, il Giudice di prime cure ha errato al riguardo sostenendo che l'errore sia imputabile alla ricorrente, poiché per poter rimuovere tutte le scuole inserite nell'elenco era necessaria un'azione relativa ai singoli inserimenti precedentemente effettuati. Dunque, sulla scorta di una valutazione sommaria appare evidente che non di errore della ricorrente si sarebbe dovuto trattare, ma piuttosto di comportamento teso volutamente a modificare la domanda in tal senso. Cosa che non è avvenuta.

Del resto, è stata documentata, con la sommarietà tipica del procedimento, non solo la ricorrenza statistica di tali errori mediante il deposito di discussioni riportanti la medesima problematica su vari siti con argomento specifico (Doc. n. 10, 11, 12, 13), ma finanche l'impossibilità per la ricorrente di visualizzare la domanda presentata ai fini della eventuale correzione, in quanto questa è stata resa disponibile per la consultazione dal sistema solo dopo la scadenza del

termine ultimo, a causa di un evidente malfunzionamento (Doc. n. 4).

Del resto si ritiene che basterà osservare il pdf della prima domanda e confrontarlo con quello della seconda per accorgersi che mancano interi blocchi della domanda che la ricorrente non avrebbe certo potuto rimuovere ma che un evidente malfunzionamento del sistema ha ommesso di trasmettere.

Nel motivare l'ordinanza di rigetto, il Giudice afferma che sarebbe stato necessario da parte della ricorrente inserire nuovamente tutti i dati precedentemente caricati in base ad una sua lettura delle istruzioni riportate dalla guida alla compilazione rilasciata dal MIUR.

Tuttavia non si condivide tale lettura e si fa sommariamente rilevare che la suddetta Guida, (doc. 9 allegato al ricorso introduttivo), parla di “*accesso in aggiornamento*” con ciò intendendo che, sicuramente la nuova domanda sostituirà integralmente quella precedente, ma in tal modo si potrà aggiornare la domanda già presente sulla piattaforma telematica. Il tasto “annulla” aveva infatti solo l'effetto di annullare la validità del precedente inoltro e non i dati caricati sul sistema. A pagina 26 della Guida per esempio si dice che “ *È sempre possibile cancellare una o più sedi inserite, cliccando sull'icona selezionata*”. Parimenti a pag. 23 si legge: “ *Cliccando sul quadrato evidenziato, si procede a **cancellare** l'elenco di sedi di interesse, precedentemente selezionate, associate alla specifica graduatoria.* ” e ancora: “ *Cliccare su **confermare la cancellazione di tutte le sedi precedentemente associate alla specifica graduatoria***”. Quindi tutti gli annullamenti e cancellazioni richiedono azioni mirate e specifiche.

Ma di fondamentale rilevanza è la lettura di pag. 35, rubricata proprio “*annullamento dell'inoltro*”, ove si legge che: “**Dopo aver inoltrato l'istanza, è possibile modificarla**, purché entro il termine ultimo di presentazione delle

domande, **previo annullamento dell'inoltro**". Dunque ciò che viene annullato è l'inoltro precedente e ciò il file PDF della domanda inoltrata al competente Ufficio Scolastico, al fine di consentire la modifica desiderata dal candidato. Il quale però non si ritrovava a compilare integralmente una nuova domanda, ma veniva "**consentito l'accesso in aggiornamento**." Aggiornamento è termine che implica l'esistenza di qualcosa sulla quale si interviene, altrimenti si dovrebbe parlare di creazione.

- **Omesso rilievo circa un punto fondamentale del ricorso introduttivo**

La ricorrente con il ricorso introduttivo ha più volte evidenziato che i titoli di servizio non considerati dal USR di Siracusa, erano tutti già presenti nel SIDI, in quanto effettuati presso PA.

Sul punto il Giudice di prime cure ha omesso del tutto di pronunciarsi, limitandosi ad una disamina superficiale circa la sussistenza o meno dell'errore di invio della domanda da parte della ricorrente.

Tuttavia appare dirimente, anche a prescindere da ogni errore nella trasmissione della domanda di inserimento in graduatoria, la circostanza che i titoli di servizio della Porf.ssa Cunsolo, siano incontestati.

Infatti essi sono riconosciuti dal SIDI e come tali l'USR Siracusa, costituitosi in giudizio non li ha contestati, limitandosi a contestare la responsabilità circa la presunta erroneità della domanda.

Al riguardo si rileva che sul punto si è formato una giurisprudenza costante che riconosce il preciso diritto "*Se un aspirante docente omette di indicare un titolo già a conoscenza dell'amministrazione nella domanda di inclusione nelle graduatorie provinciali per le supplenze (Gps) ha diritto a correggere l'i-*

stanza “.

Lo ha confermato, da ultimo, il **Tribunale di Foggia sezione Lavoro in un caso analogo, con un decreto emesso in sede cautelare il 2 gennaio scorso (R.G.N. 7638/2020).**

La precedente disciplina, peraltro, prevedeva semplicemente che, in occasione delle tornate di aggiornamento, gli aspiranti già iscritti dovessero far valere solo i nuovi titoli e non quelli già dichiarati. L'amministrazione, però, applicando un'interpretazione restrittiva delle disposizioni contenute nell'ordinanza 60/2020 (il testo normativo che regola le Gps), non solo non ha considerato i titoli pregressi non dichiarati, ma ha addirittura precluso agli interessati di farli valere in sede di reclamo.

Tant'è che le Gps, a differenza che in passato, sono state pubblicate direttamente in forma definitiva.

Il Tribunale di Foggia, con la pronuncia sopra riportata, ha censurato il comportamento dell'Amministrazione richiamando la vigenza del cosiddetto **principio del soccorso amministrativo**. Principio enunciato dall'articolo 6, della legge 241/90, che prevede l'obbligo per l'amministrazione di consentire le rettifiche dovute ad errori od omissioni da parte dei richiedenti.

A tale principio, secondo la pronuncia del Tribunale di Foggia, risultano informate anche le disposizioni contenute nell'ordinanza 60/2020. Le quali prevedono che: *«In caso di difformità tra i titoli dichiarati sotto forma di autocertificazione (v. art. 7, comma 10) ed i titoli “effettivamente posseduti” infatti «i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria (art. 8, comma 6)».*

Citando un precedente del **Tribunale di Massa (2363/2020 del 4/11/2020 RG n. 738/2020)** il giudice monocratico nella richiamata ordinanza, ha spiegato che: *«Tale attività di valutazione e di eventuale rideterminazione dei punteggi»*, si legge nel provvedimento, *«pare doverosa non soltanto per escludere titoli di servizio dichiarati non conformi al vero, ma anche per **assegnare il giusto punteggio in base ai dati in possesso del Miur**»*.

Quanto all'applicabilità del **principio del soccorso amministrativo**, il precedente richiamato ne afferma l'applicabilità tutte le volte in cui l'amministrazione si trova in presenza di una mera carenza documentale relativa al possesso dei titoli e **non dell'assenza di elementi essenziali della domanda** presentata nei termini da un soggetto legittimato.

Pertanto *«non vi è alcun pregiudizio del canone generale della parità di trattamento tra i concorrenti venendo in considerazione esclusivamente una regolarizzazione formale documentale»*.

Per effetto di tale errore, nel caso di specie, si è verificato il paradosso che la ricorrente si ritrova privata, non solo dei titoli culturali ulteriori a quello di accesso, **ma persino dei titoli di servizio effettuati presso scuole pubbliche che invece sono già riconosciuti dal SIDI** e dunque imprescindibili in quanto già presenti nel proprio fascicolo personale.

Analogamente, con il ricorso introduttivo la ricorrente ha invocato l'applicazione dell'istituto giuridico dell'**errore scusabile** e ciò sulla base della considerazione della buona fede con la quale ha agito nella fase di compilazione della domanda.

L'espressione verbale utilizzata nel manuale delle istruzioni per la compilazione della domanda si presenta fortemente ambigua e lascia prevedere la

possibilità che all'annullamento di una precedente istanza segua tuttavia la possibilità di "aggiungere" ulteriori informazioni e non la necessità di ricompilare la domanda interamente ex novo.

Sul punto, mutando i principi che la giurisprudenza amministrativa ha espresso in materia di procedure concorrenziali, si sottolinea che "*In sede di interpretazione di una clausola ambigua del bando concernente le specifiche tecniche, va applicato il principio giurisprudenziale secondo cui l'interpretazione va operata in aderenza al canone del favor participationis (Consiglio di Stato sez. III, 10/09/2019, n.m6127).*

In relazione alla sussistenza del *periculum in mora*, con l'ordinanza di rigetto non sono state mosse contestazioni, pertanto ci si limita a richiamare tutto quanto già esposto in seno al ricorso introduttivo, con la specifica che nel contempo l'anno scolastico si è quasi concluso senza che la prof.ssa Cunsolo abbia avuto la possibilità di ricevere alcun incarico, stante la posizione in graduatoria derivante dal suo punteggio.

Ci si limita semplicemente a ribadire come nel caso di specie la condotta della pubblica amministrazione ha inciso su una posizione giuridica di rilievo costituzionale qual è il diritto al lavoro; diritto che chiama in causa lo svolgimento della personalità dell'individuo (art. 2 Cost), il diritto a mantenere la propria famiglia (art. 30 Cost), il dovere di contribuire al progresso materiale o spirituale della società (art. 4 Cost).

In attesa della celebrazione del giudizio di merito il danno subito dalla prof.ssa Cunsolo diverrà definitivo e soprattutto irreparabile, poiché il periodo di durata del contratto che dovrebbe sottoscrivere e adempiere sarebbe concluso, il pregiudizio curriculare definitivamente consolidato e il nocumento economico

non più ristorabile in quanto nessun risarcimento postumo potrà riparare la soddisfazione di bisogni familiari non soddisfatti quando se ne è presentata la necessità.

Per quanto sopra premesso e considerato, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale Ordinario di Siracusa in composizione Collegiale, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, esaminato il ricorso che precede e la documentazione ad esso allegata, disposto ogni provvedimento istruttorio ritenuto necessario, di Voler accogliere il presente atto e per l'effetto

REVOCARE

l'impugnata Ordinanza del Tribunale Ordinario di Siracusa pronunciata in data 10/02/2021, RG n. 1891/2020, e conseguentemente:

1. **attribuire alla prof.ssa Cunsolo Maria**, nella GPS della provincia di Siracusa per il conferimento degli incarichi di supplenza per l'insegnamento, classe di concorso A018, **il punteggio correttamente desumibile dalla domanda recante prot. m_pi. AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1191750.27-07-2020 per come integrata dalla domanda prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1218447.28-07-2020 pari a 117,50 punti, o in quello diverso risultante** sulla scorta della disciplina sulla valutazione dei titoli dettata dalla richiamata Ordinanza e dagli atti integrativi successivi emanati dal MIUR;
2. per l'effetto, rielaborare la Graduatoria provinciale supplenze della provincia di Siracusa inserendo la prof.ssa Cunsolo Maria nella posizione n. 7 o in quella diversa cui ha diritto in seguito alla valutazione del punteg-

gio di cui al n. 1 nella classe di concorso A018 e nella posizione n. 91
ovvero in quella diversa cui ha diritto in seguito alla valutazione del
punteggio di cui al n. 1, nella graduatoria incrociata per il conferimento
delle nomine di sostegno;

3. ritenere e dichiarare che la prof.ssa Cunsolo ha correttamente indicato
tutte le scuole esprimibili ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di
istituto all'interno della domanda recante prot. "m_pi. AOOPOLIS.RE-
GISTRO UFFICIALE.I.1191750.27-07-2020" e conseguentemente di-
sporre l'inserimento dell'odierna istante nelle corrispondenti graduatorie
d'istituto per la stipula di contratti per supplenze temporanee, delle se-
guenti scuole:

1. Istituto Tecnico A. Rizza di Siracusa;
2. Istituto Matteo Raeli di Noto;
3. Istituto Professionale Federico II di Svevia di Siracusa;
4. Istituto Professionale di Stato "A. Moncada" di Lentini;
5. I.I.S.S "MAJORANA" di Avola;
6. Istituto superiore Michelangelo Bartolo di Pachino;
7. Istituto superiore Filadelfo Insolera di Siracusa;
8. Istituto superiore Paolo Calleri di Pachino;
9. Cittadella degli studi Liceo Megara di Augusta;
10. I.T.I.S. DI PALAZZOLO A. di Palazzolo Acreide;
11. I.I.S.S. LICEO ARTISTICO "A GAGINI" di Siracusa;
12. LICEO "LEONARDO DA VINCI" di Floridia;
13. Istituto superiore "ARCHIMEDE" di ROSOLINI
14. Istituto superiore L. EINAUDI di Siracusa;

15. Istituto superiore “ELIO VITTORINI” di LENTINI;
16. L.S E L. SC. UM. “O.M.CORBINO” di SIRACUSA;
17. IST.TEC. SETT. ECONOMICO “A. RUIZ” di Augusta;
18. Istituto superiore “T. GARGALLO” di SIRACUSA;
19. I.S.S.S. “M.F.QUINTILIANO” di Siracusa;
20. Scuola statale di secondo grado Pierluigi Nervi di Lentini;

Nelle more, si chiede al Tribunale adito in composizione collegiale, di concedere inaudita altera parte i superiori provvedimenti, sulla scorta della sussistenza oltre che del *fumus* e del *periculum*, anche dell’urgenza ed indifferibilità del diritto fatto valere, sia sotto il profilo economico (la ricorrente contribuisce in maniera determinante al reddito familiare per circa il 50% dello stesso ed il marito svolge attività di commerciante fortemente limitata in seguito all’emergenza sanitaria da Covid 19 ed il blocco che ne è seguito) anche sotto il profilo della professionalità della lavoratrice e il diritto della stessa allo svolgimento della propria personalità mediante l’attività lavorativa.

Vittoria di spese e compensi professionali di causa.

ISTANZA PER LA NOTIFICA EX ART. 151 CPC

Rilevato che la notifica del presente reclamo risulterebbe oltremodo difficoltosa in ragione del notevole numero dei litisconsorti/contro interessati (potenzialmente identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio – l’essere scavalcati in graduatoria – dall’accoglimento del presente ricorso), nonché della non agevole individuazione degli stessi, autorizzare, ex art. 151 c.p.c., la notifica del presente ricorso a tali litisconsorti/controinteressati tramite pubblicazione dello stesso sul sito internet del MIUR, ovvero dell’USR di Siracusa, ovvero con le modalità che riterrà più congrue. In subordine si chiede di essere autorizzati a

notificare in via ordinaria solo nei confronti del soggetto che risulta nella prima
posizione utile precedente in caso di accoglimento del reclamo.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la controversia è di valore inde-
terminabile.

Scordia/Siracusa li 18/02/2021

Avv. Rocco Cannizzo